

[Home](#) [Primo Piano](#) [da sapere](#)

Rifiuti agricoli: ecco come smaltirli

Lo smaltimento dei rifiuti agricoli impone all'impresa produttrice di seguire procedure specifiche: se si sgarra son batoste



13 Luglio 2022 alle 10:00

Di: Massimo Grassi

Lo smaltimento dei rifiuti agricoli impone all'impresa produttrice di seguire procedure specifiche. Se il rifiuto è pericoloso per l'ambiente gli obblighi sono più stringenti.

Cerca un veicolo

DA NON PERDERE

E attenzione, gli obblighi previsti dalla normativa vanno seguiti scrupolosamente perché le sanzioni sono molto salate.

[Triciatrice ed erpice Celli a Enovitis in campo 2022](#)

Attenzione ai rifiuti prodotti dall'azienda agricola

Tra gli obblighi derivanti dalla [gestione](#) di un'impresa agricola (come sempre per imprenditore agricolo intendiamo quello definito dall'art 2135 del Codice Civile) c'è anche quello dello smaltimento dei rifiuti agricoli: un'attività che può essere fonte di costi elevati ma anche di notevoli opportunità connesse al riutilizzo e alla trasformazione.

[Trattore DEUTZ-FAHR 5 TTV Stage V MY 2022: ecco come è fatto](#)

[CULTIVION ALFA: la zappatrice-sarchiatrice a batteria di Pellenc](#)



La normativa di riferimento è composta dal DLgs 152/06 e la Direttiva UE 2008/98/CE,, emanata nell'ottica di un'economia circolare (materia prima - distribuzione - processo produttivo - raccolta del rifiuto - riciclaggio - materia prima) e recepita dal DLgs. 205/2010.

Questa regolamentazione, coadiuvata da altri provvedimenti specifici, ha introdotto [adempimenti](#) amministrativi e documentali stringenti, scadenze periodiche perentorie per lo smaltimento ed un sistema sanzionatorio rigoroso per gli inadempimenti. Prima di tutto, però, dobbiamo chiedere cosa sia, per la legge, un rifiuto.

Cosa sono il rifiuto e il sottoprodotto

Secondo l'art. 183 del DLGs è un rifiuto qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi, abbia intenzione di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.

Ai sensi dell'art 184 bis medesimo decreto non è, invece, rifiuto ma sottoprodotto qualsiasi sostanza o oggetto originato da un processo produttivo non primariamente destinato alla loro produzione e abbia le seguenti caratteristiche: è certo che sarà utilizzato, direttamente e senza alcun ulteriore trattamento specifico, nel processo produttivo stesso o in uno successivo dal produttore o da un terzo; il loro impiego non dia luogo ad emissioni inquinanti e non abbia impatti ambientali diversi da quelli autorizzati per l'impianto produttivo destinato ad utilizzarli.



I sottoprodotti sono esclusi dall'applicazione della normativa sui rifiuti. Un rifiuto, inoltre, cessa di essere tale (e pertanto cessa di esserne sottoposto alla regolamentazione specifica) quando è stato sottoposto ad un'operazione di recupero e, contemporaneamente, possa essere utilizzato per scopi specifici, abbia un mercato e rispetti i requisiti tecnici per gli scopi specifici nonché la normativa applicabile ai prodotti.

Non soggiacciono alle prescrizioni previste per i rifiuti, perché disciplinate da disposizioni specifiche, sostanze come le acque di scarico, le carogne di animali, le materie fecali (letame, liquame), i materiali vegetali ed il pietrame.

Rifiuto agricolo: è speciale e può essere anche pericoloso

Premesso che la lettera c del 3° comma dell'art. 184 li considera rifiuti speciali, i rifiuti agricoli si distinguono in tre categorie: rifiuti pericolosi, rifiuti non pericolosi e rifiuti potenzialmente infetti.

Sono considerati non pericolosi, ad esempio, gli imballaggi (in plastica, vetro, cartone, legno o misti), i sacchi delle sementi, le reti per i filari, le coperture in nylon per le serre, i teli antigrandine ed i tubi in plastica. Sono, invece, rifiuti pericolosi le batterie al piombo, gli oli motore esausti ed i relativi filtri, i contenitori di agro farmaci o fertilizzanti, le sostanze veterinarie scadute, gli aghi e le siringhe.

Sono definiti potenzialmente infetti, invece, i contenitori vuoti di vaccini ad agente vivo e gli oggetti che hanno avuto contatto biologico con gli animali (come, ad esempio, le cannule di fecondazione).

La distinzione fondamentale tra rifiuti pericolosi e non pericolosi (inclusi quelli potenzialmente infetti) è importante perché la normativa prevede differenti procedure di stoccaggio, trasporto e smaltimento nonché diversi obblighi documentali. Naturalmente cambiano anche i costi associati all'intero processo di gestione del rifiuto.



Dalla raccolta allo smaltimento

I rifiuti speciali provenienti dall'attività agricola, siano essi pericolosi o non pericolosi, dovranno essere raccolti temporaneamente, per gruppi omogenei, in appositi ambienti che posseggano caratteristiche tali da impedire la dispersione, l'inquinamento ambientale (suolo, aria e falda acquifera), il manifestarsi di problemi igienico – sanitari ed eventuali danni a persone o cose.



Per i rifiuti pericolosi è necessario rispettare anche la normative che disciplinano il deposito delle sostanze in essi contenute.

I rifiuti speciali agricoli devono poi essere avviati alle operazioni di smaltimento con cadenza trimestrale oppure quando il quantitativo in deposito raggiunge i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, anche quando il quantitativo di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti in un anno non superi il predetto limite, il deposito temporaneo non può avere durata superiore all'anno.

Lo smaltimento può essere effettuato sia attraverso il servizio pubblico, con specifica convenzione, che attraverso il conferimento ad aziende private autorizzate. Gli oneri di smaltimento sono sempre a carico del detentore indipendentemente dal tipo di rifiuto.

Le imprese agricole produttrici di rifiuti devono iscriversi alla sezione regionale di competenza dell'Albo dei Gestori Ambientali (tenuto, nella maggior parte delle regioni, dalla locale Camera di Commercio), pagandone il relativo diritto annuale.

Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli che effettuano il trasporto dei propri rifiuti nell'ambito del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta.

Per "circuito organizzato di raccolta" si intende il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dagli appositi consorzi.

Il trasporto dei rifiuti agricoli speciali (pericolosi e non) può essere effettuato direttamente dall'impresa agricola produttrice, con il limite di 30 kg o litri al giorno di rifiuti pericolosi, purché tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa.



È comunque necessario dare comunicazione del trasporto in proprio alla sezione regionale dell'Albo dei Gestori Ambientali. La comunicazione, da presentare con procedura semplificata, deve contenere i dati identificativi dell'impresa (ragione sociale, sede etc), l'attività che ha generato i rifiuti, la caratteristiche e la natura dei rifiuti e l'identificazione dei mezzi adibiti al trasporto corredati dalle specifiche tecniche di idoneità. L'Albo rilascia un certificato di avvenuta comunicazione entro 30 giorni.

Comunque venga effettuato il trasporto (in proprio o da terzi specializzati), il rifiuto deve essere accompagnato da un Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR), compilato in 4 copie dal detentore su moduli numerati e vidimati dall'Agenzia delle Entrate o dalla Camera di Commercio o dagli uffici regionali competenti. Il detentore dei rifiuti dovrà conservarne 2 copie (la sua più quella restituita dal trasportatore controfirmata dal destinatario) per 5 anni e annotarli sul registro Iva degli acquisti.

Dal 1° gennaio 2016 sono esonerati dalla tenuta del FIR gli imprenditori agricoli che eseguono trasporti occasionali e saltuari (non più di 4 volte l'anno per quantità non eccedenti i 30 kg o litri al giorno e, comunque, i 100 kg o litri all'anno) oppure che movimentino rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima impresa anche se effettuati per via pubblica.

Rifiuti pericolosi: adempimenti più gravosi

Gli imprenditori agricoli sono obbligati, per i rifiuti speciali pericolosi prodotti, alla tenuta del registro di carico e scarico su cui annotare le quantità e le caratteristiche qualitative degli stessi. Detti registri, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA, devono essere conservati per 5 anni.

Qualora siano vidimati dalla competente CCIAA possono essere integrati con ai formulari per il trasporto. Gli enti e le imprese che producono iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali oppure da attività di pesca professionale e acquacoltura con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152/2006, sono tenute ad aderire al SISTRI, ovvero il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti del Ministero dell'Ambiente, per l'informatizzazione della tracciabilità dei rifiuti speciali a livello nazionale.



Le imprese produttrici di rifiuti speciali pericolosi obbligate ad aderire al SISTRI, e quelle che vi aderiscono volontariamente, sono esonerate, dal 1 gennaio 2016, agli adempimenti e dagli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione. Ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 le imprese agricole devono comunicare annualmente (entro il 30 aprile) alle Camere di Commercio, territorialmente competenti, con le modalità previste per la Dichiarazione Annuale Ambientale (MUD), le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti pericolosi prodotti dalla loro attività.

Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli con volume di affari annuo non superiore a euro ottomila o nel caso di rifiuti speciali pericolosi conferiti al Servizio pubblico di raccolta competente per territorio previa apposita convenzione (in quest'ultimo caso la comunicazione annuale è effettuata dal gestore del Servizio).

Ma quanto mi costa?

La gestione dei rifiuti presenta due tipi di costo: quello relativo alle operazioni di stoccaggio, trasporto e smaltimento e quello legato alle sanzioni per il mancato rispetto degli adempimenti.

Rientrano tra i primi i diritti annuali di iscrizione all'Albo dei Gestori ambientali (l'ammontare è, a seconda della regione, compreso fra i 50 ed i 100 €) e di adesione al SISTRI (variabili da 125 a 500 € e a seconda della pericolosità del rifiuto e del numero di addetti dell'impresa).



Anche l'impresa privata addetta allo smaltimento farà pagare dei costi annuali di convenzioni (solitamente tra i 50 e gli 80 €) che si aggiungeranno ai costi variabili di trasporto (in genere 70/80 € per chiamate non urgenti e 120/150 € per chiamate urgenti) e smaltimento (mediante si va da 0,10 a 0,50 € al kg per le diverse tipologie di rifiuti non pericolosi e da 2,5 a 5 € al kg per le varie categorie di rifiuti pericolosi) dei rifiuti nonché di fornitura dei contenitori prescritti (dai 3 ai 5 € a contenitore per i rifiuti a rischio infettivo).

Le sanzioni invece sono salate. Per esempio la mancata iscrizione al SISTRI o l'omesso pagamento del diritto annuale prevede un'ammenda pecuniaria da 2.600 a 15.500 € per i rifiuti non pericolosi e da 15.500 a 93.000 € per i rifiuti pericolosi.

Gestione aziendale su OmniTrattore



[Aprire un'azienda agricola nel 2022: in quale forma societaria?](#)

Di: [Massimo Grassi](#)